



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 02/04/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 11/12/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 26/02/2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.985,52 a titolo di "commissioni e premio assicurativo", al netto di quanto riconosciuto in sede di conteggio estintivo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo in primo luogo la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento.

Con riferimento alle commissioni di gestione, afferma la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che la cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*.



Inoltre sostiene l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese di assicurazione, atteso che i premi sono stati pagati interamente e direttamente dalla banca.

Afferma la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione.

Infine, sostiene la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, la ricorrente ha allegato la decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento.

In data 28/02/2020 l'intermediario, a integrazione delle controdeduzioni, ha inviato la contabile del bonifico disposto in favore del mediatore.

## DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

In merito alla richiesta di rimborso delle voci commissionali, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

*"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito



nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Preliminarmente il Collegio rileva, dall’esame degli importi delle voci di costo quali risultano dalla documentazione contrattuale in atti, comparato con la richiesta complessiva per “commissioni e premio assicurativo” di € 3.701,78, che le voci richieste sono in realtà le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e di gestione, gli oneri erariali e i costi di intermediazione, il cui totale complessivo ammonta appunto alla cifra richiesta. Del resto, consta agli atti che, come eccepito dall’intermediario, la ricorrente non ha sopportato costi relativi a premi assicurativi.

Dall’esame della descrizione delle voci commissionali, risultano avere natura *up front* sia le spese di istruttoria che le commissioni di attivazione, entrambe riferibili ad attività prodromiche alla concessione del finanziamento; mentre hanno incontroso carattere *recurring* le commissioni di gestione.

Con riferimento a queste ultime, il Collegio, in conformità all’orientamento recentemente condiviso dai Collegi territoriali, ritiene applicabile il criterio contrattuale di rimborso invocato dall’intermediario, in quanto è in atti evidenza di un richiamo contrattuale al piano di ammortamento e di una specifica approvazione dello stesso da parte del cliente. L’importo già rimborsato dall’intermediario corrisponde a quanto risulta dovuto in applicazione di tale criterio, sicché nessun ulteriore rimborso andrà riconosciuto alla ricorrente per tale voce.

Quanto al compenso all’intermediario del credito, è in atti il conferimento di incarico sottoscritto dalla ricorrente con l’indicazione della provvigione, coincidente con quella riportata nel contratto di finanziamento; e l’intermediario in sede di integrazione delle controdeduzioni ha prodotto evidenza del versamento della provvigione a favore del mediatore. La voce dunque ha carattere *up front*.

Non risultano al contrario rimborsabili gli oneri erariali, secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi territoriali, alle quali questo Collegio ritiene di aderire, in quanto si tratta di costo non ristorabile per sua intrinseca natura, considerato anche l’art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori, non essendo diretto a remunerare l’intermediario, né oggetto di quantificazione unilaterale da parte di quest’ultimo.

Pertanto il Collegio, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’intermediario, ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già riconosciuti di cui è evidenza in atti:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	5,25%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,63%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 266,25	€ 169,32			€ 169,32
○	commissioni di attivazione (up front)	€ 642,60	€ 380,21	€ 241,79			€ 241,79
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 384,00	€ 227,20	€ 144,48	€ 204,70	€ 204,70	€ 0,00
○	costi di intermediazione (up front)	€ 2.142,00	€ 1.267,35	€ 805,96			€ 805,96
○							
○							
		tot rimborsi ancora dovuti					€ 1.217,07
		interessi legali					no

**P.Q.M.**

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.217,07.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI